



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE RAGUSA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)

Prot. 198660 del 19.12.2016

Deliberazione n. 4 del 19.12.2016

Oggetto: Verbale seduta Assemblea Territoriale Idrica del 19.12.2016

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore dodici e trenta, presso la sala Giunta Municipale del Palazzo di Città - Comune di Ragusa, su convocazione del Sindaco del Comune di Ragusa, ai sensi dell'art. 21 bis dello statuto dell'A.T.I. approvato in data 19.04.2016, prot. num. 143131/ Gab. Sindaco del 07.12.2016, trasmessa tramite p.e.c. a tutti i Sindaci, avente il seguente ordine del giorno:

1. Elezione Presidente A.T.I. Idrico;
2. Gestione esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale-Conformità giuridica dell'affidamento- legittimità giuridica delle tariffe,
3. Varie ed eventuali.

Si è proceduto alla verifica - alla presenza del segretario verbalizzante, Vice Segretario Generale del Comune di Ragusa - del numero legale richiesto in prima convocazione per la valida costituzione dell'Assemblea territoriale idrica dell'ATO di Ragusa ai sensi dello statuto.

Sono presenti il Vice Segretario Generale del Comune di Ragusa, Dott. Francesco Lumiera che svolge le funzioni di Segretario dell'assemblea, il Dirigente delegato dal Commissario Straordinario e Liquidatore della A.A.T.O. Ragusa, Geol. Salvatore Buonmestieri, Il Dirigente del Settore Legale del LCC. Avv. Salvatore Mezzasalma, il funzionario tecnico Ing. Gaetano Rocca dell'A.T.O. Idrico, il Dott. Francesco Scrofani, Dirigente del Settore Tributi del Comune di Ragusa e la Dott.ssa Rosalba Criscione Funzionario amministrativo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Francesco Lumiera, Vice Segretario



Generale e Dirigente del Settore 1° del Comune di Ragusa.

Alle ore 12.30, alla presenza dei sopra indicati soggetti, su richiesta del Sindaco, dott. Ing. Federico Piccitto, facente funzioni di Presidente di assemblea ai sensi dell'art. 21 bis dello Statuto dell'ATI idrico, il Vice Segretario generale, Dott. Francesco Lumiera, procede all'appello dei presenti.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, di seguito indicati:

- 1) Comune di Chiaramonte Gulfi, (quota 2,67%), rappresentante legale Sindaco dott. Vito Fornaro;
- 2) Comune di Comiso, (quota 9,49%) rappresentante legale il vice Sindaco, munito di delega, dott. Gaetano Gaglio;
- 3) Comune di Giarratana, (quota 1,02%) rappresentante legale il Sindaco Bartolo Giaquinta;
- 4) Comune di Pozzallo, (quota 6,16%), rappresentante legale delegato il Sindaco del Comune di Ragusa;
- 5) Comune di Ragusa, (quota 22,70%) rappresentante legale il Sindaco Ing. Federico Piccitto
- 6) Comune di Scicli, (quota 8,43%) rappresentante legale delegato Assessore Arch. Pasquale Carpino

Sono assenti i rappresentanti legali dei Comuni di Acate, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, Vittoria..

Il Presidente dell'Assemblea constatata la presenza dei predetti Comuni dell'Ambito, ritenuta validamente costituita l'assemblea in quanto, è presente in prima convocazione la maggioranza delle quote di partecipazione dei Comuni (50,50%), apre i lavori della seduta.

L'Ing. Federico Piccitto, propone all'Assemblea il rinvio del primo punto all'ordine del giorno relativo alla "Elezione del Presidente A.T.I. idrico" alla prossima convocazione in quanto ai sensi dell'art. 9 comma 5 dello Statuto per la adozione della deliberazione afferente questo punto è necessario il voto favorevole dei Comuni che rappresentano la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dell'A.T.I. di Ambito e la maggioranza numerica dei soggetti.

La proposta viene approvata all'unanimità dai presenti, pertanto:

L'ASSEMBLEA

Date 6 quote di comuni presenti pari ad percentuale del 50,50% delle quote sociali, rappresentanti presenti dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Pozzallo, Ragusa., Scicli (assenti i rappresentanti dei Comuni di Acate, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, Vittoria.

all'unanimità



DELIBERA

Il rinvio del primo punto all'Ordine del giorno e cioè l'"Elezione del Presidente A.T.I. idrico" alla prossima convocazione, in quanto ai sensi dell'art. 7, lett. b) dello Statuto, in combinato con l'art. 9, comma 5 non sono presenti la maggioranza numerica dei soggetti componenti l'assemblea.

Quindi si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno afferente le "Gestione esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale-Conformità giuridica dell'affidamento- legittimità giuridica delle tariffe".

Il Dott. Francesco Scrofani introduce il punto riferendo sulla situazione del comune di Ragusa nei rapporti con l'AEEGSI, Prende la parola l'Ing. Gaetano Rocca che sintetizza quanto contenuto nella Relazione sugli affidamenti esistenti e sull'applicazione del metodo Tariffario Idrico emanato dalla AEEGSI, la cui copia fa parte integrale e sostanziale del presente atto, e sulla necessità che i Comuni che in atto gestiscono in economia il servizio idrico siano titolati a mantenere i rapporti con la AEEGSI per predisporre le tariffe del S.I.

Intervengono i rappresentanti dei Comuni di Comiso, Chiaramonte Gulfi e Giarratana.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

"fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",



“fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;

- nella comunicazione COM(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei “Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce”, la Commissione Europea - riconoscendo che “per garantire e migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l'accessibilità fisica e l'accessibilità economica” - esorta gli Stati membri, ad “adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili”, chiarendo, altresì che “la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque”.

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi



ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»»;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

- “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
- “predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
- “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191” (lettera e);
- approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);

- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:

- l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
- il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;



- la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- in particolare, con la richiamata deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, introducendo per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del vigente sistema di regole;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha, inoltre, proceduto con le istruttorie per la verifica delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2014 e 2015, adottando conseguentemente delibere di approvazione con riferimento a:

- gestioni per le quali i soggetti competenti hanno proposto il relativo schema regolatorio (composto da Programma degli Interventi, Piano economico-finanziario e convenzione di gestione), e per le quali l'Autorità ha verificato puntualmente la coerenza tra gli obiettivi specifici dai medesimi fissati, gli interventi programmati per il periodo 2014-2017 e il moltiplicatore tariffario teta (θ), come risultante dall'applicazione delle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- gestioni per le quali è stata disposta l'invarianza dei corrispettivi, escludendo le stesse dall'aggiornamento tariffario prevalentemente per fatturazione alle utenze domestiche di un



consumo minimo impegnato, per mancata adozione della Carta dei servizi entro i termini stabiliti, ovvero per non aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle indicazioni date in tal senso dal soggetto competente;

- gestioni per le quali, non avendo le medesime inviato - in tutto o in parte - i dati, gli atti e le informazioni richiesti ai fini tariffari, le tariffe sono state determinate d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;

- dalle risultanze dell'analisi degli specifici schemi regolatori approvati per le annualità 2014 e 2015 sono emersi due principali elementi: i) una ridotta valorizzazione della Regulatory Asset Base (RAB) rispetto alle possibili esigenze di investimento in infrastrutture idriche, ii) una estrema eterogeneità nei valori dei costi operativi, che appare solo parzialmente spiegabile attraverso le specificità geomorfologiche dei territori serviti o con riferimento ai modelli gestionali adottati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'A.T.O. Idrico di Ragusa, costituito in atto nella forma di Convenzione di Cooperazione tra i Comuni, ai sensi della L.R. 27.04.1991, n. 10 (recepimento della Legge Galli), non ha proceduto all'affidamento del servizio idrico integrato e di fatto le gestioni nei singoli comuni sono ancora in capo agli stessi che riscuotono la tariffa e approvano lo schema tariffario.

- Considerato, inoltre, che la L. R. 9 gennaio 2013, n. 2 ha posto in liquidazione le attuali Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, prevedendo che la Regione procedesse, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni ad un nuovo Ente di Governo d'Ambito. Successivamente la L. R. 11 agosto 2015, n. 19 ha previsto in ciascun Ambito Territoriale ottimale, coincidente con il territorio delle ex Province Regionali, un'Assemblea Territoriale Idrica, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito dall' art. 148 del D. Lgs. 152/2006, composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nel rispettivo A.T.O., dotata di personalità giuridica e che deve dare attuazione a quanto previsto nella legge regionale n. 19/2015, norme discendenti dal dettato del decreto legislativo 152/2006.

- Per quanto riguarda l'A.T.O. di Ragusa, in data 31/03/2016 si è proceduto all'insediamento dell'Assemblea Territoriale Idrica e all'approvazione dello statuto tipo, ma ancora non si è proceduto alla costituzione giuridica nè alla definizione della struttura operativa, sebbene sia spirato il termine perentorio per l'affidamento del S.I.I. fissato al 30.09.2015 ai sensi dell'art.172 del Decreto Legislativo n. 152/2006 nella versione introdotta dall'art. 7 del D. L. 12.09.2014 n. 133 convertito dalla legge 11.11.2014, n. 164.

- che l'art. 13 bis della L.R. n. 19/2015, aggiunto dall' art. 38, comma 1, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, chiarisce che i provvedimenti della Autorità (AEEGSI) che individuano i costi del servizio idrico integrato, e che in misura, sono a carico della tariffa corrisposta dagli



utenti(tra questi i costi di funzionamento dell' ente di Governo di ambito, nella misura prevista dall' AEEGSI); e che fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale trova applicazione i provvedimenti tariffari dell' Autorità (AEEGSI).

- Ai fini di poter procedere all'aggiornamento tariffario ai sensi del MTI-2 è necessario in primo luogo che la singola gestione considerata , i comuni ricadenti dell' Ambito Territoriale di Ragusa, non rientri nel novero di una o più delle condizioni elencate all'art. 10 della deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr di approvazione del MTI-2 stesso.

- ai fini della presentazione della proposta di aggiornamento tariffario, come previsto anche nello schema di relazione di accompagnamento allegato alla Determina AEEGSI 3/2016-DSID, occorrerà produrre, per ciascuna gestione riconosciuta conforme, l'attestazione "della presenza di un titolo giuridico ad esercire il servizio conforme alla normativa pro tempore vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 172 del d.lgs. 152/2006".

- ritenuto che le Gestioni in economia da parte dei singoli Comuni, e come queste tutte le varie forme di gestione tramite soggetti di natura pubblicistica, le quali fino alla legge Galli erano legittime, ma che, in base alla stessa legge Galli, venivano obbligate a confluire nella gestione di ambito, una volta individuata dall'ATO.

Tenuto conto che nell' A.T.O. di Ragusa il gestore unico deve essere ancora individuato (situazione sussistente nella prassi, nonostante che il termine da ultimo posto dalla legge per l'affidamento del servizio al gestore unico fosse perentoriamente fissato al 30.09.2015), trattandosi di una situazione di inerzia che al contempo non consente vuoti di gestione, le gestioni operanti nei vari Comuni sono legittimate (anzi, sono tenute) a proseguire per garantire la prestazione del servizio pubblico e non hanno la possibilità di dismettere il servizio consegnando gli impianti.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

all'unanimità dei presenti

Ai fini dell' aggiornamento tariffario dei singoli comuni ricadenti nell'Ato Ragusa si prende atto della continuità del servizio gestito dagli stessi che manterranno la titolarità dei rapporti con l' AUTORITA' (AEEGSI) e si autorizzano i singoli comuni a provvedere all' adeguamento tariffario di loro competenza ed alla conseguente trasmissione delle tariffe alla sopra detta Autorità.

Si passa alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno riguardante "Varie ed eventuali".

Prende la parola il Dott. Geol. Salvatore Buonmestieri, il quale richiamando la circolare dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 22.11.2016, avente per oggetto "Riorganizzazione del S.I.I. in Sicilia- Assemblee Territoriali Idriche- Subentro nelle





funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione- Atto di Indirizzo.”, riferisce che il L.C.C. di Ragusa non fa parte dell'A.T.I., perdendo il ruolo precedente di Ente Coordinatore d'Ambito, e che non si può procedere alla liquidazione dell'Autorità d'A.T.O. fino a quando l'Assemblea Territoriale Idrica non sarà pienamente operativa. Continua dicendo che il L.C.C. di Ragusa è disponibile a stipulare una convenzione così come previsto al punto A) 3 della anzidetta circolare per l'utilizzo dei locali in atto occupati dalla Segreteria tecnica e di proprietà del Libero Consorzio, per le utenze e per i beni strumentali nonché del personale in servizio.

L'Assessore del Comune di Comiso evidenziando che trattasi di una convenzione a titolo oneroso propone, preliminarmente, una ricognizione fra gli Enti Locali che costituiscono l'A.T.I. di locali disponibili per la sede. Inoltre fa presente che è opportuno, come previsto dalla Circolare, dare mandato alla S.T.O. di predisporre lo stato di consistenza delle reti e degli impianti dei singoli Comuni al fine di redigere il Piano d'Ambito e il programma degli interventi, condizione necessaria per accedere alla pianificazione delle risorse finanziarie regionali e comunitarie.

Segue una discussione fra i presenti che alla fine, concordemente, propongono di dare mandato alla S.T.O. in questa fase transitoria di occuparsi di tutte le procedure finalizzate al subentro dell'Assemblea territoriale idrica delle funzioni esercitate dall'Autorità d'Ambito Ottimale.

Pertanto si

DELIBERA

all'unanimità dei presenti

di dare mandato alla S.T.O. al servizio di questa A.T.I. di concludere nel più breve tempo possibile il procedimento di liquidazione della A.T.O., di predisporre lo stato di consistenza della rete e degli impianti acquisendo la documentazione presso i vari Comuni e di predisporre un avviso esplorativo per la ricerca dei locali da adibire quale sede della segreteria.

- Trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni e all'assessorato Competente
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del L.C.C. e del Comune di Ragusa

L'assemblea si chiude alle ore 13.52.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante
Dott. Francesco Lumiera



Il Presidente ff. (art 21-bis statuto)
Sindaco di Ragusa

Dott. Ing. Federico Piccitto